

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA AUSL DI MODENA E IL COMUNE DI MODENA PER
LA FORNITURA DI PRESTAZIONI DI SORVEGLIANZA SANITARIA CONCERNENTI
L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA DI CUI AL
PROTOCOLLO SANITARIO POSTO AGLI ATTI DEL DATORE DI LAVORO**

PREMESSO CHE

- la presente convenzione è redatta in un unico esemplare informatico;
- l'art.15 della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm., che prevede la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere Accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 11 del Regolamento aziendale sulla libera professione dell'Azienda AUSL di Modena (di cui alla delibera n. 285 del 30/08/2023) annovera fra le attività aziendali a pagamento le convenzioni stipulate a fronte della richiesta da parte di terzi, pubblici o privati, per l'erogazione di prestazioni sanitarie e prevede che l'organizzazione di tale attività avvenga in regime di libera professione individuale o di équipe;
- Il D.lgs. n. 81/2008 "Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro", in materia di sicurezza sul lavoro, pone in capo al datore di lavoro l'obbligo di attuare le misure di prevenzione e protezione che garantiscano le condizioni ottimali per l'integrità dei lavoratori, nelle diverse mansioni attribuite nell'ambito dell'organizzazione dell'amministrazione stessa. Tra queste misure vi è l'individuazione del medico competente preposto all'attività di sorveglianza sanitaria;
- in assenza di professionalità interne idonee, il Comune di Modena ha manifestato la volontà di continuare la collaborazione con l'AUSL di Modena, mediante scambi di corrispondenza mail agli atti dell'Ufficio Libera

Professione, avvalendosi della competenza e della professionalità dei suoi operatori sanitari per l'esecuzione delle suddette prestazioni di sorveglianza sanitaria;

- l'Azienda USL di Modena è in grado di continuare a garantire quanto richiesto tramite i professionisti aderenti al programma di libera professione e disponibili allo svolgimento dell'attività, nel rispetto della normativa vigente sulla compatibilità con i propri fini istituzionali;

- sono obiettivi comuni del Comune di Modena e dell'Azienda USL di Modena lo sviluppo della cultura della sicurezza sul lavoro e di azioni volte alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;

- per la posizione strategica che assume il Medico competente all'interno del Servizio Sorveglianza sanitaria previsto dalla norma per la gestione della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro è comune l'esigenza di rilevarne la relativa percezione sulla esperienza maturata e favorire un confronto sulle competenze ed attività svolte, in particolare in relazione alla tutela dei lavoratori per le specifiche finalità di prevenzione della salute e sicurezza;

- sussiste la condivisione delle finalità e degli impegni espressi dalle Parti, nei rispettivi campi di azione;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto;

TRA L'AZIENDA U.S.L. DI MODENA (di seguito indicata "AUSL") con sede legale in Via S. Giovanni del Cantone 23 - 41121 Modena, P. Iva /C.F. 02241850367, rappresentata dalla Direttrice Sanitaria Dr.ssa Romana Bacchi, autorizzata alla stipulazione del presente atto con giusta delibera del Direttore Generale dell'AUSL di Modena

E COMUNE DI MODENA (di seguito indicato "Ente") con sede legale in Via

Scudari 20 - 41122 Modena, C.F. e P.IVA 00221940364, nella persona del Dr.

Ing. Gianluca Perri, nato a Milano il 09/01/1969, C.F. PRRGLC69A09F205F, il

quale agisce in qualità di amministratore delegato/legale rappresentante.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO. La presente convenzione ha per oggetto la fornitura di prestazioni di sorveglianza sanitaria, **di cui al Protocollo sanitario posto agli atti del Datore di lavoro**, concernenti l'accertamento dell'idoneità alla mansione specifica del personale del suddetto Ente nonché di tutti gli altri compiti previsti a carico del medico competente ai sensi del D.Lgs 81/08; previ accordi fra le parti, potranno essere rese prestazioni diverse da quelle previste dalla presente convenzione. Se necessario, ai fini dell'espressione del giudizio finale, il medico può richiedere l'effettuazione di prestazioni sanitarie aggiuntive. In tal caso, si applicheranno le modalità organizzative previste per l'erogazione delle prestazioni in regime di libera professione intra-moenia e le tariffe previste dal "Tariffario convenzioni assicurative".

Art. 2 – SEDE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO.

L'Ente si impegna a mettere a disposizione dei medici competenti dell'AUSL i locali adibiti e allestiti al fine dello svolgimento delle visite e dell'archiviazione delle cartelle sanitarie del personale soggetto al **protocollo sanitario posto agli atti del Datore di lavoro.**

Subordinatamente alle esigenze di servizio istituzionale dei professionisti, nonché previ accordi tra il referente dell'Ente e il Servizio di Sorveglianza, le prestazioni possono essere erogate generalmente nelle giornate del:

- martedì mattina dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per il medico;

- martedì mattina dalle ore 8:00 alle ore 13:00 per gli infermieri;

- giovedì pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 17.30 per il medico;

- giovedì pomeriggio dalle ore 13.30 alle ore 17.30 per gli infermieri;

- sabato mattina dalle ore 8.00 alle ore 13,00 per il medico;

- sabato dalle ore 08:00 alle ore 13:00 per gli infermieri (eventuale presenza dell'infermiere qualora il medico competente la richiedesse, con giornata di accertamenti ad eccezione del prelievo, fatte esigenze straordinarie, come visite per rientri in servizio dopo 60 giorni di malattia, visite preassuntive, ecc.).

Il calendario dei giorni delle visite verrà inviato all'Ente entro il giorno 15 del mese precedente.

Fermo restando quanto sopra, l'Ente si impegna a far pervenire, di norma almeno 10 giorni prima della data della seduta concordata, il modulo di richiesta recante i nominativi delle persone da sottoporre a visita e le seguenti indicazioni: data/luogo di nascita, mansione svolta, finalità (ammissione al servizio o revisione); tale richiesta scritta assume valore di impegno da parte dell'Ente al pagamento delle prestazioni erogate. Si definisce che, di norma, verranno organizzati n. 12 appuntamenti per le visite mediche preventive/periodiche nelle giornate di 5 ore e n. 10 appuntamenti per le visite mediche preventive/periodiche nelle giornate di 4 ore. Per le visite mediche a richiesta del lavoratore e per le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, dovrà essere previsto un tempo per la visita di almeno 45 minuti e, pertanto, il numero delle visite previste dovrà essere minore. Si definisce inoltre, quanto segue:

- il martedì mattina è la giornata dedicata sia ai prelievi del sangue, con la possibilità di anticipare l'orario di ingresso alle ore 7,30 da parte

del personale infermieristico, che agli accertamenti strumentali;

- indicativamente, a partire dalla settimana successiva, verranno organizzate le visite dei dipendenti che hanno effettuato il prelievo del sangue o gli accertamenti strumentali di cui sopra;
- in tutte le giornate previste per le visite, è possibile programmarle per tutti i profili sottoposti a sorveglianza, compresi i videoterminalisti con effettuazione contemporanea del vision-test;

Al momento della visita i dipendenti devono presentarsi muniti di:

- documento di riconoscimento;
- documentazione sanitaria relativa alle patologie di cui il dipendente è affetto, anche se non specificamente richiesta dall'équipe (in originale e in copia fotostatica);

Al termine della prestazione, o nel più breve tempo possibile, il medico competente consegna in originale il giudizio di idoneità al lavoratore e al Datore di lavoro tramite PEC o applicativo gestionale messo a disposizione dall'Ente.

- È facoltà del medico richiedere e prenotare accertamenti diversi da quelli indicati nella lista di cui alla tabella 1, anche afferenti ad altre discipline mediche, con preventiva comunicazione all'Ente. Alle prestazioni non indicate nella suddetta lista, richieste all'AUSL nell'ambito della presente convenzione, previa disponibilità dei professionisti, saranno applicate le tariffe indicate nel listino AUSL relativo alle Convenzioni. Il medico accetterà referti recanti data recente anche se rilasciati da strutture sanitarie diverse dall'AUSL purché di strutture sanitarie pubbliche o convenzionate/accreditate.

Il pagamento di tali ulteriori accertamenti sarà a carico dell'Ente e le prestazioni erogate saranno inserite nella fattura mensile di cui all'art.

4 del presente contratto.

Le prestazioni di cui all'art. 1 sono garantite da più medici competenti che si avvalgono di un'equipe formata dal personale di supporto tecnico – infermieristico afferente l'U.O. della Sorveglianza Sanitaria Aziendale dell'AUSL, previo appuntamento da concordare con richiesta scritta, tramite mail o PEC, al di fuori del normale orario di lavoro e senza interferire con l'organizzazione del servizio di appartenenza. I medici competenti effettuano anche il coordinamento delle équipes da loro individuate e sono identificati nelle persone della Dott.ssa Simona Pedretti (medico coordinatore) e della Dott.ssa Giulia Gualtieri. Le stesse sono nominate con apposito atto dal Datore di Lavoro dell'Ente, Dott. Ing. Perri Gianluca, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 81/2008. L'AUSL si riserva di poter prevedere professionisti diversi da quelli indicati con preventiva comunicazione all'Ente, per la nomina da parte del Datore di lavoro.

Le prestazioni sono erogate a favore del personale dipendente dell'Ente e l'AUSL assicura la formulazione di giudizi di idoneità dei lavoratori strettamente correlati alle specifiche mansioni dichiarate dall'Ente stesso. L'AUSL si impegna alla sistematica e continua informazione dei lavoratori sugli esiti ed il significato degli accertamenti eseguiti e sui loro rapporti con i fattori di rischio presenti nonché all'adempimento degli altri compiti, a carico del medico competente, previsti dall'art. 25 del D. Lgs. 81/08. Per le richieste di accertamenti sanitari, ai fini della valutazione di idoneità al lavoro a cui i lavoratori sono destinati, viene assicurato il passaggio delle informazioni

circoscritte alla specifica situazione da valutare, necessarie al corretto espletamento della prestazione.

L'Ente si impegna:

- ad assicurare il puntuale rispetto delle date di convocazione, comunicate, di norma, almeno 10 giorni prima, per consentire l'esecuzione degli accertamenti sanitari e onde evitare disagi nell'organizzazione del lavoro per la struttura che eroga le prestazioni;
- a mettere a disposizione dei medici competenti e dei collaboratori gli accessi al software gestionale in uso presso l'Ente per la formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione e/o di eventuali prescrizioni nel rispetto delle normative interne in materia di protezione dei dati; nelle more della predisposizione dell'infrastruttura tecnologica, le comunicazioni tra l'AUSL e l'Ente avverranno a mezzo PEC con accesso limitato agli operatori coinvolti;
- a fornire ai medici competenti dell'AUSL tutte le informazioni necessarie riguardanti l'organizzazione, le mansioni, gli eventuali mutamenti successivi nonché i fattori di rischio a cui sono esposti i lavoratori.
- a consentire all'équipe dell'AUSL l'accesso nei propri ambienti di lavoro per la diretta verifica delle condizioni in cui operano i lavoratori esposti a rischio e a rendere disponibili ai professionisti in forma gratuita le attrezzature necessarie per l'espletamento delle prestazioni: apparecchio telefonico presso gli spazi adibiti, Audiometro, Visiotest, Spirometro, beni di consumo necessari allo svolgimento dell'attività (es. carta per lettino, guanti, gel, mascherine,

ecc), materiale informatico fisso o mobile e tutto il materiale necessario per l'effettuazione degli esami di laboratorio.

Le prestazioni accessorie a quelle oggetto della presente convenzione, di natura non sanitaria, quali sopralluoghi e incontri informativi e/o formativi, saranno svolte dal medico competente, in collaborazione con l'equipe da lui individuata e saranno tariffate secondo quanto previsto nell'allegato 1. Le prestazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle concordate con la presente convenzione dovranno essere preventivamente autorizzate dall'AUSL.

Art. 3 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI. Per le prestazioni di cui all'art 1 l'Ente si impegna a corrispondere all'AUSL quanto previsto dal tariffario di cui all'allegato 1. L'Ente può comunicare, di norma entro le ore 12:00 del giorno precedente la seduta di visita, eventuali sostituzioni della persona impossibilitata, impegnandosi al pagamento:

- **del costo di 30 minuti ogni 2 persone non presentate a visita, programmata nella stessa giornata;**
- **di eventuali approfondimenti sanitari disposti dal medico, in sede di visita, e necessari alla formulazione del giudizio;**

L'attività erogata dall'AUSL in attuazione della presente convenzione, costituisce, per i professionisti, attività di libera professione intramuraria e i relativi compensi introitati e pagati dall'Ente saranno assimilati al regime fiscale del lavoro dipendente.

Art. 4 - MODALITA' DI PAGAMENTO. I corrispettivi previsti all'art. 3 sono a carico dell'Ente. L'AUSL emette fattura trimestrale per l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate e riepilogate in allegato al documento. L'Ente fornisce le specifiche aziendali ai fini della fatturazione

elettronica. Il saldo della fattura dovrà essere effettuato entro la scadenza indicata (30 gg data ricezione) mediante i canali di pagamento previsti per la pubblica amministrazione.

Art. 5 – RESPONSABILITA' CIVILE. L'AUSL aderisce ai sensi della L.R. n. 13/2012 e della Deliberazione di Giunta regionale n. 1889 del 24.11.2015 al *Programma regionale di gestione diretta dei sinistri derivanti da responsabilità civile delle Aziende Sanitarie*. **L'Ente è titolare di polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. n. 410074762, stipulata con la Compagnia Generali con un massimale a sinistro di Euro 15.000.000, la quale copre la responsabilità civile derivante da servizi sanitari interni esclusa la responsabilità civile professionale medico sanitaria.**

Art. 6 – PRIVACY.

Le parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR e al D. Lgs. 196/2003e s.i.m. – Codice Privacy in materia di protezione dei dati personali. In considerazione della autonoma titolarità del trattamento dei dati personali della S. C. Sorveglianza Sanitaria rispetto alla Ausl, sancita con Deliberazione N. 121 del 15/04/2021 avente ad oggetto "Struttura Complessa Sorveglianza Sanitaria dell'Azienda USL di Modena - presa d'atto della titolarità del trattamento dei dati personali dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria", le parti convengono che:

- L'Ente/Titolare del trattamento designa Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 GDPR, la S. C. Sorveglianza Sanitaria della Ausl – rappresentata dal Direttore della Struttura stessa – per l'erogazione delle prestazioni di sorveglianza sanitaria e degli altri compiti oggetto della presente Convenzione;
- La S. C. Sorveglianza Sanitaria/Titolare del trattamento designa a sua

volta l'AUSL di Modena sub Responsabile del trattamento, per lo svolgimento delle attività organizzative e amministrative che comportano il trattamento dei dati personali dei lavoratori interessati;

- La Sorveglianza Sanitaria comunica esclusivamente all'Ente i giudizi di idoneità degli operatori dipendenti dell'Ente stesso.

Art. 7 – DURATA, RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E RECESSO.

La presente Convenzione entra in vigore il 01/07/2025 e scade il 30/06/2027, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni dalla data di scadenza. Nello more della conclusione della negoziazione fra le parti per la stipula del nuovo accordo, la validità della stessa potrà essere estesa fino a 6 mesi dalla scadenza. È fatta salva la conclusione delle attività in essere al momento della scadenza della Convenzione. Le parti possono risolvere la Convenzione in caso di mancato rispetto degli obblighi posti in capo alle stesse o di quelli previsti dalla normativa vigente in materia di svolgimento dell'attività libero-professionale ovvero nel caso in cui si prefiguri un potenziale conflitto di interesse che non consenta la prosecuzione, neanche provvisoria, dello svolgimento dell'attività di cui all'art. 1. La risoluzione opera decorsi 10 giorni dall'invio di formale contestazione senza che una delle parti abbia ottemperato, in tale termine, a fornire formale riscontro. L'entrata in vigore di eventuali discipline normative o contrattuali può comportare, in qualsiasi momento, la cessazione o la modificazione del contratto, senza alcun onere o penalità a carico delle parti. Le parti convengono, altresì, la possibilità di risolvere anticipatamente la convenzione, decorsi novanta giorni dall'invio di formale disdetta, mediante PEC o raccomandata AR.

Art. 8 – FORO COMPETENTE. Per ogni eventuale controversia relativa

all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione si individua quale foro competente il Tribunale di Modena.

Art. 9 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, l'AUSL è tenuta al rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione, sicurezza e igiene del lavoro, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81 del 9.4.2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 10 - REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2-bis, della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii. L'imposta di bollo sull'originale informatico, dovuta in base all'art. 2 della Tariffa Parte Prima del DPR n. 642/1972 è assolta in modo virtuale – vedasi Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Modena – Ufficio Territoriale di Modena protocollo 6132 del 16/01/2025. Le spese di bollo sono a carico dell'altra parte. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n.131/1986 Tariffa - parte II: le spese di registrazione sono a carico esclusivo della parte che la richiede.

Allegati:

1. Tariffario prestazioni

Letto, confermato e sottoscritto in modalità digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

Letto, confermato e sottoscritto, data dell'ultima sottoscrizione.

Per AZIENDA USL DI MODENA

La Direttrice Sanitaria

Dr.ssa Romana Bacchi

Per COMUNE DI MODENA

Legale rappresentante

Dr. Ing. Gianluca Perri

Allegato 1. Tariffario prestazioni:

Costo orario medico	€ 90,00
---------------------	---------

Costo orario infermiere € 55,00

Il costo orario si applica anche per le attività di formazione, informazione e partecipazione a incontri specifici richiesti dall'Ente e/o a sopralluoghi.

Nell'arco dell'ora lavorativa, l'équipe AUSL si impegna a garantire all'Ente almeno 2 prestazioni.

Ogni prestazione/visita è comprensiva dell'esame audiometrico, dell'esame spirometrico e del visitotest, ove previsto sulla base del profilo di rischio.

[illegible]